

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 1952

(85ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (N. 2194) (Approvato dalla Camera dei deputati).

SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> Pag. 889, 895, 897	
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	891, 895
PRESIDENTE . . . . .	892, 896, 898, 899, 900
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	893, 898, 899, 900
RISTORI . . . . .	893, 896, 898
CORTESE . . . . .	893, 898
DI ROCCO . . . . .	894, 897
PIEMONTE . . . . .	894, 898
FARIOLI . . . . .	894, 895, 897
TARTUFOLE . . . . .	894, 896
FANTUZZI . . . . .	894
SPEZZANO . . . . .	895, 896, 897, 899, 900
MEDICI . . . . .	896
MENGGI . . . . .	897

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicoia, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanzara, Medici, Menghi, Milillo, Parri, Piemonte, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano e Tartufole.

Interviene, a norma degli articoli 28 e 31 del Regolamento, il senatore Cortese.

Intervengono altresì l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (N. 2194) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali ».

Ha facoltà di parlare l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevoli colleghi, la situazione di questo disegno di legge minaccia di diventare molto complicata perchè il relatore vorrebbe apportare ad esso delle modifiche che quasi lo svuotano di contenuto.

All'articolo 1 si parla di autorizzazioni alla istituzione e all'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali che verranno accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti. Mi pare che il nocciolo del disegno di legge in esame sia tutto qui, cioè non è nostra intenzione sostituire la fecondazione artificiale alla monta naturale, ma vogliamo solo disciplinare una materia che ancora oggi risulta piuttosto caotica. Quando poi si dica che invece che all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si dovrà dare la prevalenza piuttosto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste mi sembra che non si entri nel vero concetto del presente disegno di legge, tanto più che il fatto di dare la prevalenza a un organo piuttosto che ad un altro è questione superata, dato che il lavoro deve essere fatto concordemente fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, senza interferenze.

Tenuto conto, poi, che questo disegno di legge è stato predisposto dai nostri uffici, mi sembra un po' strano che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica debba essere posposto senza alcuna ragione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Durante una riunione della IX Commissione della Camera dei deputati, mi sono trovato di fronte ad un emendamento dell'onorevole Cremaschi col quale si voleva addirittura eliminare l'intervento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il motivo addotto era che l'Alto Commissariato non ha una veste a sè di dicastero vero e proprio ma dipende dalle Prefetture, e può agire solo attraverso l'autorità prefettizia.

Per buona fortuna l'emendamento non è stato approvato.

È stato detto da alcuni che, data l'urgenza del provvedimento, sarebbe stato opportuno approvarlo senza tanti emendamenti, così com'è. Certo è assolutamente urgente disciplinare la fecondazione artificiale la quale oggi è diventata di un'importanza eccezionale. Ecco qui, aggiornata al 23 aprile, la situazione dei centri e dei sottocentri in Italia, che sono in numero di 1076. Centri tori: 12; centri di fecondazione: 373; centri aziendali: 13; sottocentri: 161; recapiti: 15.

Non vorremmo che per motivi di carattere economico fosse possibile che la fecondazione artificiale si sostituisse alla monta naturale. A tale riguardo le polemiche non si sono svolte solo nel campo tecnico ma hanno sconfinato anche nel campo letterario. C'è uno scrittore che ha parlato di crudeltà verso gli animali perchè impediremmo loro la monta naturale; evidentemente questo scrittore dimentica che gli animali ce li mangiamo a lesso o arrosto! È nostra intenzione, è bene ribadirlo, limitare l'intervento della fecondazione artificiale esclusivamente ai casi in cui, dal lato sanitario o epidemico, riscontrassimo l'impossibilità della fecondazione normale.

È stato poi detto anche che al veterinario condotto dev'essere inibita la pratica della fecondazione artificiale. In una zona, dove non esercita altri che lui e dove egli ha praticato una terapia specifica, bisognerebbe dirgli a cura ultimata: « ora basta, non puoi fare la fecondazione artificiale perchè la legge te lo vieta ». Inutile dire che l'allevatore chiamerebbe un altro veterinario e lo preferirebbe al condotto perchè quello, secondo almeno le intenzioni del relatore, potrebbe non solo praticare la cura ma anche la fecondazione artificiale. In questo modo noi metteremmo in contrasto i veterinari condotti con gli altri veterinari, creando più nocimento che vantaggio ai primi i quali non potrebbero avere altro emolumento che quello derivante dalle loro usuali prestazioni.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sui nati da fecondazione artificiale, che sarebbero di qualità inferiore agli altri, possiamo assicurare che, almeno per ora, non ci risultano esatte. Infatti abbiamo constatato che vitelli completamente sani possono provenire tanto dalla fecondazione artificiale quanto dalla monta naturale e l'osservazione che qualche elemento nasce dalla prima con più scarsa resistenza o con tare rachitiche ci sembra di secondaria importanza di fronte al patrimonio zootecnico che andiamo ad acquistare.

Sarebbe, quindi, opportuno che la Commissione tenesse presente il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e, se volesse entrare nel merito di qualche elemento che è stato trascurato, prendesse in esame le osservazioni fatte dall'11<sup>a</sup> Commissione

del Senato per ciò che concerne la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 3 del disegno di legge stesso. L'11<sup>a</sup> Commissione così si esprime in proposito: « Tale Commissione potrebbe essere provinciale, compartimentale e regionale ed essere composta: a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura (o l'ispettore compartimentale agrario o l'ispettore provinciale dell'agricoltura); b) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (o un suo ispettore o il veterinario provinciale); c) da un agricoltore particolarmente competente (designato dalla Associazione italiana allevatori o dalla Camera di commercio provinciale); d) come aggregato tale Commissione potrebbe avere un professore delle Facoltà di veterinaria di materia attinente. La Commissione potrà avvalersi della stazione zooprofilattica locale e in caso di controversia degli Istituti specializzati di Milano o di Bologna ».

Nell'eventualità che si dovesse modificare il testo del disegno di legge in esame, mi sembra questa la cosa più importante da tenere presente, ma io mi permetto di prospettare ancora una volta l'opportunità di non rinviare alla Camera dei deputati questo disegno di legge che è richiesto da esigenze di carattere sanitario e zooprofilattico.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi limiterò ad alcune considerazioni di ordine generale riservandomi di intervenire più tardi in sede di discussione dei vari articoli. Mi sembra che le questioni di ordine generale che sono state sollevate siano due: una, rapporti fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; l'altra, opportunità o meno di attribuire la sorveglianza dell'attività in questione agli organi centrali o periferici del Dicastero.

Il senatore Grieco a questo proposito ha accennato alla questione della riorganizzazione dei servizi dei Ministeri ed in particolare di quello dell'agricoltura con l'attribuzione ad esso dei compiti di assistenza sanitaria pertinenti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel settore dell'agricoltura. Faccio subito osservare che non possiamo, con il disegno di legge in esame, intervenire nella distribuzione delle competenze degli organi mi-

nisteriali dato che qui non possiamo che agire entro lo schema di cui al presente disegno di legge stesso, riservandoci una organica revisione della materia relativa alla riorganizzazione dei servizi dei Ministeri in altra sede e in un momento più opportuno. Del resto mi risulta che è stato presentato o sta per essere presentato un disegno di legge di iniziativa governativa sulla riorganizzazione delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritornando alla prima delle due questioni attribuiremo una prevalenza di compiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica? Il disegno di legge, nella parte relativa alla sorveglianza delle attività attinenti alla fecondazione artificiale degli animali attribuisce una competenza uguale all'uno e all'altro; all'uno ai fini zootecnici; all'altro ai fini sanitari; e mi sembra che allo stato attuale non si possa mutare questa situazione, dato anche che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha organi specifici per esercitare una sorveglianza profilattica. Questa eguaglianza di competenze, espressa dall'articolo 1, a mio avviso, dunque non deve essere cambiata perchè esprime la realtà dei fatti e perchè non si vede come si potrebbe fare altrimenti.

Quanto invece all'istituzione e alla attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali bisogna distinguere due aspetti della questione. Il disegno di legge in esame circa l'istituzione e l'attivazione degli impianti suddetti attribuisce una prevalenza ai problemi sanitari e quindi subordina la istituzione e la attivazione degli impianti per la fecondazione artificiale degli animali ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Quando invece si passa dall'istituzione degli impianti all'approvazione degli animali da essere impiegati per la fecondazione artificiale allora lo stesso disegno di legge stabilisce che tale approvazione deve essere rilasciata dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3, nelle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha prevalenza. Mi pare quindi che la distribuzione dei compiti sia stata esattamente determinata.

Circa l'opportunità o meno di attribuire gli interventi in questione agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, faccio osservare che per quanto riguarda l'istituzione dei centri, trattandosi di organismi i quali hanno, come lo stesso Alto Commissario aggiunto ha detto, una diffusione limitata e che devono essere contenuti nel numero, la regolamentazione dei centri stessi sarebbe meglio lasciarla ai Ministeri competenti, perchè così si avrebbe una visione su larga scala nazionale, e non solo provinciale, come quella che oggi si ha da parte degli organi periferici. L'importanza di queste stazioni trascende infatti l'ambito provinciale.

Il disegno di legge in esame lascia, poi, come è stato già detto, agli organi periferici la convalida degli animali perchè con l'articolo 3 essi vengono riconosciuti idonei annualmente dagli organi addetti alla approvazione degli animali per la monta naturale, in sede periferica. Così stando le cose, non si eccede, quindi, nell'accentramento. In ogni modo l'istituzione di nuovi impianti per la fecondazione artificiale importa un piano che deve trascendere le singole province, dovendo esso logicamente riferirsi a una distribuzione degli impianti stessi sul territorio nazionale affinché essi non siano accentrati in una data provincia o siano mancanti in altre.

Non ho altro da osservare e mi riservo, come ho detto all'inizio, di esprimere la mia opinione sui singoli emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari, e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici.

La istituzione e la attivazione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rila-

sciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Faccio presente che al primo comma di quest'articolo il relatore, senatore Carelli, propone di sostituire il seguente:

« Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari ».

Mi consenta il relatore di rilevare che questo suo emendamento è più di forma che di sostanza. Difatti la differenza tra il testo del primo comma proposto dal relatore e il testo del primo comma dell'articolo in esame consiste soltanto in questo che le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette, nel testo dell'emendamento del relatore, prima alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e poi a quella dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari; là dove nel testo dell'articolo 1 esse sono soggette prima alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari, e poi a quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici. Ma non è che premettendo alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari, la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, si addivenga a un mutamento sostanziale perchè qui si tratta di due attività distinte, esplicate da due organismi diversi, a parità di condizioni. L'onorevole rela-

tore insiste nella sua proposta di emendamento?

CARELLI, *relatore*. Insisto nella mia proposta di emendamento, riferendomi a quanto già ho detto, alla funzione, cioè, di praticità operativa che secondo me deve avere il presente disegno di legge. Se è vero quanto ha detto l'Alto Commissario, senatore Spallicci che esiste identità di funzioni fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, io mi domando perchè, anche ai fini di una certa precedenza di diritto, non sia stato posto prima il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e poi l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Comunque la funzione sanitaria in questo campo è complementare, non dico secondaria; invece qui si vuol far diventare complementare l'attività zootecnica!

Ma a parte questa questione occorre rilevare che in questo campo esiste un contrasto di interessi perchè qui si tratta di una attività a fondo speculativo. Non sempre, ma alcune volte i veterinari vedono nel sorgere di un centro per la fecondazione artificiale la possibilità di arrotondare i loro stipendi ritenuti inadeguati alle esigenze della vita attuale. È questo il motivo per cui vediamo sorgere centri di fecondazione artificiale in contrasto con le necessità delle varie zone. Nella zona di Ancona, per esempio abbiamo otto centri di fecondazione artificiale di cui ci serviamo solo per la cura delle malattie, perchè soggetti al lavoro e alla riproduzione, nati in seguito alla pratica della fecondazione artificiale, noi non ne abbiamo ancora trovati.

È per queste considerazioni che sono costretto ad insistere nella mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1 il comma di cui già è stata data lettura.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Faccio presente che il relatore propone di sostituire al secondo comma dell'articolo 1 il seguente:

« L'istituzione e l'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali, sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi per i tori, i suini e gli arieti, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali di cui all'articolo 15 della medesima legge e successive modificazioni ».

RISTORI. Nel secondo comma dell'articolo 1 si propone che l'istituzione e l'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale siano subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Io osservo che questo è un problema di competenza regionale.

Sarebbe quindi opportuno un emendamento inteso ad affidare i compiti di cui al secondo comma dell'articolo in esame alle Regioni dove già esiste l'Ente Regione, prevedendo una analoga disposizione per gli Enti Regione ancora da costituire.

CORTESE. Nell'emendamento ora proposto dal relatore, come anche nell'articolo 3, a proposito delle Commissioni per l'approvazione dei tori si fa riferimento alla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni. Io mi sono preso la briga di vedere quali siano queste successive modificazioni e posso affermare che, di modificazione in modificazione, non ancora è stato definito con esattezza il carattere di queste Commissioni.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che sono pochi i soggetti che possono essere approvati da queste Commissioni e che per l'approvazione dei soggetti occorre una particolare competenza perchè i soggetti stessi debbono rispondere a particolari caratteristiche dal punto di vista zootecnico e debbono essere immuni da malattie, specialmente in vista della pratica della fecondazione artificiale. Questo esame non può essere fatto che in laboratori particolarmente attrezzati. Allora sarebbe bene stabilire senz'altro come dovranno essere composte queste Commissioni per l'approvazione dei tori da adibirsi alla fecondazione artificiale.

DI ROCCO. Io vorrei sapere dal collega Carelli come potrebbe avvenire l'istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale adottando il sistema del suo emendamento. Esso, in sostanza, porterebbe a questo: prima di istituire gli impianti per la fecondazione artificiale dovrebbero essere approvati i soggetti dalle apposite Commissioni. Ora, io non vedo perchè prima debbano essere approvati i soggetti e poi debbano essere istituiti gli impianti per la fecondazione artificiale. Noi dobbiamo preoccuparci che questi impianti rispondano a particolari esigenze di carattere sanitario. Quando gli organi ministeriali competenti avranno fatto le loro indagini e avranno accertato che in una determinata zona non solo è ammissibile, ma è anche opportuno, per le condizioni sanitarie, istituire un centro per la fecondazione artificiale, daranno l'autorizzazione e allora, creato il centro, si provvederà alla scelta dei soggetti riproduttori. Capovolgere questa procedura mi sembra assurdo.

PIEMONTE. Dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dal relatore, senatore Carelli.

Voglio poi fare osservare al collega Ristori che il problema in esame è uno dei pochi problemi dell'agricoltura che assolutamente non è di competenza della Regione, in quanto occorre che sia esaminato e risolto su scala nazionale. Un emendamento, quindi, nel senso prospettato dal collega Ristori sarebbe affatto inopportuno.

FARIOLI. Sono favorevole al testo governativo. Non complichiamo le cose. Noi dobbiamo preoccuparci sì, amico Carelli, dei fini zootecnici, ma non dobbiamo dimenticare i fini sanitari che ne sono la premessa. La Commissione per l'approvazione dei tori, così come essa è composta, potrà sempre riconoscere un bell'esemplare ma non potrà mai approfondire l'esame delle questioni di carattere sanitario. Le analisi sanitarie sono consentite solo ad elementi tecnici specializzati. Quindi il disposto del secondo comma dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è quanto mai opportuno. Occorre, infatti, evitare che con il diffondersi del sistema della fecondazione artificiale possano diffondersi anche cause di infezioni e di malattie.

TARTUFOLI. Sono d'accordo con il collega Farioli. Io sono favorevole, amico Carelli, ad estendere ove sia possibile le attribuzioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ma non dobbiamo esagerare perchè altrimenti finiremmo o col far diventare questi Ispettorati dei veri e propri Ministeri o col riservare ad essi una sola funzione, quella di mettere lo spolverino sull'operato, non controllato, di altri organi.

Noi componenti di questa Commissione, molto spesso, abbiamo affidato nuove attribuzioni e funzioni preminenti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ma ripeto: non eccediamo. In questo caso mi sembra che, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge in esame, esso dia sufficiente garanzia per un accurata selezione dei soggetti riproduttori.

FANTUZZI. Io credo giusto che gli organi sanitari intervengano per dare il loro parere affinché si possa essere sicuri che il soggetto sia immune da malattie. Però gli organi sanitari non sono competenti a stabilire se determinati soggetti abbiano oppure no quelle particolari caratteristiche indispensabili per il miglioramento della razza. Se, quindi, l'istituzione e l'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali dovranno essere subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dalle Commissioni provinciali, io vorrei che dette Commissioni fossero composte in modo da tener presente la necessità del miglioramento zootecnico.

DI ROCCO. Questo è un problema da esaminarsi in sede di discussione dell'articolo 3.

FANTUZZI. I centri per la fecondazione artificiale non debbono servire soltanto a prevenire le malattie e ad evitare il diffondersi delle epidemie, ma debbono essere anche un mezzo per conseguire il miglioramento della razza. Posso dirvi che nella mia piccola stalla ho sperimentato, da tre anni, il sistema della fecondazione artificiale che mi ha dato ottimi risultati, migliori, dal punto di vista della qualità dei soggetti, di quelli ottenuti con la fecondazione naturale. Difatti a disposizione per la fecondazione artificiale possiamo avere soggetti che danno una maggiore garanzia perchè più accuratamente selezionati.

Ecco perchè io sostengo che le Commissioni provinciali debbono essere composte di elementi idonei a valutare se i soggetti riproduttori siano veramente efficaci per il miglioramento zootecnico.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Al Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica interessa soprattutto che non sia soppressa l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1, nella quale si stabilisce che le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non sono intervenuto in sede di discussione dell'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 1 per evidenti ragioni di opportunità, ma su questo emendamento proposto dallo stesso relatore al secondo comma desidero richiamare l'attenzione della Commissione perchè esso investe una questione molto importante.

Il quesito è questo: le autorizzazioni per l'istituzione e l'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale devono essere rilasciate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oppure devono essere rilasciate dalle Commissioni provinciali di cui alla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni, che finora hanno avuto soltanto il compito della vigilanza annuale dei soggetti destinati alla monta naturale? Noi dobbiamo stabilire, quindi, se conviene attribuire a queste Commissioni, la cui competenza è già riconosciuta nell'articolo 3 del presente disegno di legge anche per la visita annuale dei soggetti da impiegare per la fecondazione artificiale, un ulteriore compito quello, cioè, di rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'istituzione e l'attivazione degli impianti per la fecondazione artificiale, il che richiede un'approfondita conoscenza dei problemi di carattere tecnico-sanitario, su base non solo provinciale, ma extra regionale.

Ora queste Commissioni non mi sembrano idonee a questo compito.

Quindi mi permetterei, data l'importanza del problema in esame, di insistere perchè il sistema adottato dalla Camera dei deputati con il

secondo comma dell'articolo 1 sia convalidato dal voto del Senato.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire al secondo comma dell'articolo 1 il comma di cui già è stata data lettura. Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che sul terzo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dei senatori Spezzano e Bosi.

SPEZZANO. Mi sembra opportuno proporre, insieme al senatore Bosi, la soppressione di questo terzo comma dell'articolo 1 con il quale si stabilisce che nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Si tratta di una disposizione abbastanza equivoca anche se in apparenza molto larga. In realtà un numero notevole di centri per la fecondazione artificiale degli animali è oggi nelle mani dei Consorzi agrari. C'è poi anche l'Associazione degli allevatori e tutti sappiamo cosa sia questa Associazione, tutti sappiamo chi ne è a capo e quali interessi rappresenta. Non credo, quindi, opportuno che, attraverso questo disegno di legge, si debbano stabilire diritti di preferenza per i Consorzi agrari e l'Associazione degli allevatori.

Ora, poichè per l'istituzione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali occorrono considerevoli capitali, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo in esame, se venisse ad essere approvata, verrebbe in definitiva a favorire la creazione di un monopolio anche in questo settore. È appunto per evitare questo pericolo che abbiamo proposto la soppressione del disposto di cui al comma in questione.

FARIOLI. Sono contrario all'emendamento proposto dai senatori Spezzano e Bosi poichè a mio avviso è logico dare, nel rilascio delle autorizzazioni relative all'istituzione di impianti per la fecondazione artificiale, la preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori

legalmente costituiti, che sono, poi, i veri interessati al problema in esame.

SPEZZANO. Io intendo affermare il principio che gli enti pubblici ed i consorzi degli allevatori abbiano gli stessi diritti di qualsiasi privato che sia in condizioni di istituire impianti per la fecondazione artificiale degli animali. Non intendo, cioè, affermare che gli enti pubblici ed i consorzi degli allevatori debbano essere esclusi dalla possibilità di istituire tali impianti, ma vorrei che essi fossero messi sullo stesso piano dei privati altrimenti ai privati sarà consentito di creare centri per la fecondazione artificiale soltanto là dove gli enti pubblici e i consorzi di allevatori non li vorranno creare. Se quindi il terzo comma dell'articolo 1 non venisse soppresso, accadrebbe per conseguenza ciò che avviene nel campo dei trasporti e nella vendita degli solfi. Nel campo dei trasporti, ad esempio, avviene che le concessioni sono accordate nelle zone più comode agli enti pubblici, mentre nelle zone più disagiate alle concessioni possono concorrere i privati. Questo nel campo della fecondazione artificiale sarebbe una grande ingiustizia ed a ciò noi ci opponiamo.

In definitiva l'articolo 1, se non dovesse essere modificato nel senso da me esposto, andrebbe a favore soltanto degli enti pubblici e dei consorzi di allevatori legalmente costituiti. Ora, perchè dobbiamo fare una legge che va a favore soltanto di un determinato numero di persone e non di tutti gli italiani?

PRESIDENTE. Perchè gli enti pubblici e i consorzi di allevatori danno maggiori garanzie.

RISTORI. Dare la preferenza a determinati enti può significare la creazione di una politica monopolistica anche nel settore della fecondazione artificiale degli animali. Ciò evidentemente sarebbe dannoso per l'agricoltura italiana. Ecco perchè concordo con l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Spezzano.

TARTUFOLI. Vorrei fare presente al senatore Spezzano che se tutte le domande relative all'istituzione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali potessero sempre essere accolte evidentemente non ci sarebbe bisogno della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1. Questo, però, sarebbe un assurdo. Per cui in caso di eccesso di domande per

l'istituzione degli impianti ora detti occorre necessariamente adottare un criterio preferenziale. In ogni modo per uscire incontro alle preoccupazioni manifestate dal collega Spezzano si potrebbe stabilire che nel rilascio delle autorizzazioni relative alla istituzione e alla attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali è data preferenza « a parità di condizioni » agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Con l'aggiunta, infatti, delle parole « a parità di condizioni » noi abbiamo la tutela assoluta del concorrente privato perchè se questi darà garanzie migliori, dal punto di vista tecnico ed economico, per la istituzione di un impianto di fecondazione artificiale, senza dubbio sarà il preferito.

SPEZZANO. Vorrei ancora far rilevare ai colleghi che usando le parole « enti pubblici e consorzi di allevatori » si viene a fissare un concetto diverso da quello di società. Sarebbe meglio, quindi, adottare un'altra espressione nella quale fossero comprese anche le società cooperative.

MEDICI. Mi sembra che non si sia abbastanza meditato sul fatto che la fecondazione artificiale degli animali può rappresentare veramente un grande strumento di progresso e che può anche invece rappresentare uno strumento di regresso se essa non viene praticata con determinate garanzie tecniche. Sono d'accordo con quei colleghi che hanno affermato che in questo campo esistono notevoli interessi: è noto, infatti, che la fecondazione artificiale degli animali è diventata un grosso affare. Ma appunto per questo occorre che nel rilascio delle autorizzazioni per la creazione di impianti di fecondazione artificiale sia data la preferenza agli enti pubblici i quali fra l'altro non perseguono fini di lucro.

Su questo punto, quindi, non mi sembra che ci sia ragione di contendere. Per quel che, poi, riguarda i consorzi degli allevatori legalmente costituiti è evidente che l'eventuale accoglimento dell'emendamento del collega Spezzano favorirebbe la concorrenza in modo tale da aprire una porta pericolosa. È bene, quindi, che nel rilascio delle autorizzazioni relative alla istituzione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali sia data la preferenza an-



che ai consorzi degli allevatori legalmente costituiti, tanto più che le autorizzazioni in questione verranno rilasciate dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ossia con tutte le garanzie del caso, indubbiamente maggiori di quelle che può offrire ogni singolo allevatore che oggi può essere onesto ma che domani potrà non esserlo più.

Inoltre, è evidente che l'attività della fecondazione artificiale degli animali sorge e si afferma là dove esistono le piccole imprese perchè la convenienza ad usare tale sistema è proprio di colui che ha soltanto quattro o cinque vacche, mentre invece chi ne ha 80, per esempio, ha convenienza ad avere un suo toro. È proprio, quindi, nelle zone di montagna e in quelle dove esistono piccole aziende che è conveniente fare ricorso alla fecondazione artificiale e per fare ricorso ad essa bisogna prima costituire organizzazioni, cooperative o consorzi, che è la stessa cosa, tra gli allevatori in modo che gli allevatori del posto possano servirsi di un toro di gran razza che attraverso la fecondazione artificiale moltiplichi le sue prestazioni.

Nell'Appennino emiliano, ad esempio, sono stati costituiti consorzi di allevatori proprio con lo scopo di acquistare tori di gran razza (ogni toro di gran razza, si pensi, costa circa 20 milioni) da essere adibiti in tutta la zona per la fecondazione artificiale. Mi sembra, così, di aver spiegato le ragioni, per le quali nel rilascio delle autorizzazioni relative alla istituzione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali occorre dare preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

SPEZZANO. Posso senz'altro ammettere, per i motivi ora esposti dal senatore Medici, che nel rilascio delle autorizzazioni relative all'istituzione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sia data preferenza agli enti pubblici. La stessa preferenza, però, non ritengo che debba essere concessa ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Per cui riduco la mia proposta di emendamento soltanto alla soppressione delle parole « ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti ».

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Dichiaro di essere

contrario all'emendamento soppressivo ora proposto dal senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, ora fatta dal senatore Spezzano, di soppressione nel terzo comma dell'articolo 1, delle parole seguenti: « ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti ». Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Metto ora ai voti il terzo comma dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge in esame. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Avverto che alla fine del quarto comma dell'articolo 1 il relatore, senatore Carelli, propone di aggiungere le parole seguenti: « e che non siano addetti alle condotte veterinarie ».

MENGHI. Già feci presente, nella riunione precedente, che non solo sarebbe inopportuno ma anche dannoso stabilire l'esclusione dei veterinari condotti dagli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali. Mi dichiaro, quindi, contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Carelli.

FARIOLI. Dichiaro anch'io di essere contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Carelli.

DI ROCCO. Avevo intenzione di proporre un ordine del giorno nel senso dell'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, e ciò per impedire che il disegno di legge in esame, modificato dal Senato, dovesse tornare alla Camera dei deputati. Ma ora che il testo di questo disegno di legge è stato modificato dal Senato e, quindi, esso deve tornare alla Camera dei deputati, sarei d'accordo di approvare l'emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore, al quarto comma dell'articolo 1. Si è parlato di un pericolo monopolistico a proposito dell'attività relativa alla fecondazione artificiale degli animali. Ebbene, se si lasciasse ai veterinari condotti la possibilità di partecipare all'attività della fecondazione artificiale si verrebbe a creare effettivamente una situazione di monopolio a loro favore, il che non sarebbe giusto, mentre è giusto che i veterinari non condotti, i quali non godono di alcun stipendio, possano svolgere mansioni di questo genere. In quanto alla competenza dei veterinari non condotti, mi sembra che la frequenza per essi prescritta di

speciali corsi di perfezionamento presso le Università e gli Istituti pubblici appositamente a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica costituisca una garanzia sufficiente. Per questi motivi dichiaro di essere favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore al quarto comma dell'articolo 1.

**RISTORI.** Non sono favorevole a questo emendamento. L'allevatore, che può essere mezzadro o proprietario, ha interesse a che il servizio sia il più economico possibile ed anche che sia compiuto con tutte le garanzie tecniche necessarie. Perciò penso che il veterinario condotto sia il più idoneo a eseguire, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista dell'economicità del servizio, gli interventi della fecondazione artificiale.

**PIEMONTE.** Sarebbe meglio, in relazione al concetto indubbiamente giusto espresso dall'emendamento proposto dal relatore, aggiungere alla fine del quarto comma dell'articolo in esame le parole seguenti: « È però vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti nella gestione degli impianti per la fecondazione artificiale ».

**CORTESE.** Il veterinario condotto che abbia, con esito favorevole, frequentato i corsi speciali di perfezionamento presso le Università e presso gli Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica presenta questo vantaggio, per quel che si riferisce alla pratica della fecondazione artificiale, rispetto al veterinario libero professionista, che egli quasi sempre conosce meglio di quest'ultimo l'attività zootecnica locale: egli ha curato le bestie del posto e sa quando un animale sia sano oppure malato. Inoltre, secondo me, tanto più numerosi saranno i veterinari addetti alla pratica della fecondazione artificiale, tanto più ampia sarà la garanzia che essa verrà ad essere praticata secondo le esigenze sanitarie e zootecniche necessarie. Allora perchè vietare ai veterinari condotti l'esercizio della fecondazione artificiale?

**PRESIDENTE.** Credo che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Piemonte assorbita l'emendamento aggiuntivo proposto

dal senatore Carelli. In ogni modo, senatore Carelli, lei insiste nel suo emendamento?

**CARELLI, relatore.** Insisto, perchè mentre con l'emendamento aggiuntivo del senatore Piemonte si vieta ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti nella gestione degli impianti per la fecondazione artificiale, con il mio emendamento aggiuntivo si stabilisce che gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale debbono essere eseguiti soltanto da veterinari liberi professionisti i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato i corsi speciali di perfezionamento presso le Università e presso gli Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. In altri termini, con il mio emendamento io miro ad escludere definitivamente il veterinario condotto dalla pratica della fecondazione artificiale perchè non posso ammettere che questi, nell'attività in questione, possa essere insieme giudice e parte interessata.

In ogni modo, qualora la mia proposta di emendamento aggiuntivo non venisse approvata, dichiaro sin da ora di aderire alla proposta di emendamento aggiuntivo presentata dal senatore Piemonte.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal relatore alla fine del quarto comma dell'articolo 1: « e che noi siamo addetti alle condotte veterinarie ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, non è approvato).*

Metto ora ai voti il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Piemonte alla fine del quarto comma dell'articolo 1: « È però vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti nella gestione degli impianti per la fecondazione artificiale ».

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 1 nel testo risultante dall'emendamento aggiuntivo ora approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo seguente testo complessivo:

#### Art. 1.

Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari.

La istituzione e la attivazione d'impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. È però vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alla fecondazione artificiale eseguita dagli Istituti sperimentali esclusivamente a scopo scientifico o didattico.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

#### Art. 3.

I tori, i cavalli, e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'articolo 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali, di cui all'articolo 15 della medesima legge e successive modificazioni.

I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse Commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente.

Avverto che il relatore aveva proposto di sostituire al primo comma di quest'articolo il seguente:

« I tori, i verri, gli arieti, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza avere riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata dalle stesse Commissioni provinciali e circoscrizionali competenti previste dall'articolo precedente ».

Nello stesso tempo il relatore aveva proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3. Queste proposte di emendamenti, però, non hanno più ragione d'essere in quanto erano collegate alla proposta, fatta dal relatore stesso, di emendamento al secondo comma dell'articolo 1, testè respinta dalla Commissione.

CARELLI, *relatore*. Per la ragione ora fatta presente dall'onorevole Presidente dichiaro di ritirare le mie proposte di emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Avverto inoltre che il senatore Spezzano propone di aggiungere alla fine dell'articolo 3 le parole seguenti: « Fanno parte di dette Commissioni un mezzadro, un coltivatore diretto, un piccolo proprietario ».

SPEZZANO. Questo mio emendamento diventa tanto più necessario in quanto è stato approvato dalla Commissione, all'articolo 1, il

principio che nel rilascio delle autorizzazioni relative all'istituzione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sia accordato un diritto di preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti. Poichè è stato accordato questo diritto di preferenza e poichè le Commissioni di cui all'articolo in esame hanno funzioni molto ampie, è necessario ed indispensabile che in dette Commissioni si faccia sentire la voce degli interessati, i quali, per l'appunto, sono i proprietari degli animali destinati alla fecondazione artificiale.

È questo il motivo per il quale riteniamo necessario che delle Commissioni di cui all'articolo 3 facciano parte i rappresentanti delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Spezzano che il diritto di preferenza è stato accordato agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti soltanto per il rilascio delle autorizzazioni relative all'istituzione e all'attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali. Si tratta, quindi, di una cosa completamente diversa: infatti le Commissioni di cui all'articolo in esame sono adibite per l'approvazione annuale degli animali da impiegare per la fecondazione artificiale.

SPEZZANO. L'una e l'altra cosa, però, sono collegate.

PRESIDENTE. Le Commissioni di cui all'articolo 3 non hanno nulla a che fare con il rilascio delle autorizzazioni relative all'istituzione di impianti per la fecondazione artificiale. Comunque, senatore Spezzano, insiste nel suo emendamento?

SPEZZANO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Spezzano, all'articolo 3, emendamento aggiuntivo di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3 di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

#### Art. 4.

Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato dalle Commissioni di cui al precedente articolo 3, sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, tenuto conto delle spese di gestione degli impianti suddetti e sentite le organizzazioni interessate.

Avverto che a questo articolo il relatore aveva proposto di sostituire alle parole: « di cui al precedente articolo 3 » le altre: « di cui all'articolo 1 ». Anche questa proposta di emendamento, però, non ha più ragion d'essere in quanto era collegata alla proposta, fatta dallo stesso relatore, di emendamento al secondo comma dell'articolo 1, testè respinta dalla Commissione.

CARELLI, *relatore*. Ritiro naturalmente anche questa mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 di cui già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

#### Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente arti-

colo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

Avverto che il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 5 il seguente:

#### Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

Chi approva l'articolo 5 nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

#### Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di polizia veterinaria e quelle per la disciplina della monta.

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una Commissione, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni predette.

Avverto che il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 7 il seguente:

#### Art. 7.

Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una Commissione, nominata dal Ministro per l'agri-

coltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni predette.

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'agri-

coltura e per le foreste, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Avverto che il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 8 il seguente:

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12,10.